UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI"

Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039672100/ 039671723 Fax +39 0396076032
sito www.icmandelli.edu.it. e-mail MBIC8CL00X@istruzione.it – MBIC8CL00X@pec.istruzione.it
C.F. 87008080159 Codice Ministeriale: MBIC8CL00X

Circ. n. 1 **Usmate Velate, 2 settembre 2022**

Alle famiglie dei bambini e degli alunni,
ai docenti ed al personale ATA,
alla RSU
dell'Istituto comprensivo "Lina Mandelli"

OGGETTO: Mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022 – 2023 – Ulteriori informazioni

Gentili genitori/tutori, gentile personale della scuola,
facendo seguito alla circolare n. 287 del 29 agosto 2022, si forniscono le indicazioni sulle prime misure da adottare all'interno dell'edificio scolastico in caso di sintomi da Covid-19 a partire dal mese di settembre 2022.

PERMANENZA A SCUOLA

La **permanenza a scuola** non è consentita nei casi di seguito riportati:

✓ **SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19. A tal proposito si forniscono alcuni esempi:**
- *Sintomi respiratori acuti (tosse o raffreddore) con difficoltà respiratoria*
- *Vomito*
- *Diarrea*
- *Perdita del gusto*
- *Perdita dell'olfatto*
- *Cefalea intensa*

✓ **TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C**
✓ **TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO**

Tutti coloro (bambini, alunni, genitori/tutori, visitatori, operatori a vario titolo e personale scolastico) che presentano la sintomatologia descritta da uno dei casi sopra riportati **non possono entrare a scuola.**

Tutti coloro che presentano **sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e che non presentano febbre**, **accedono all'edificio scolastico**, **indossando mascherine chirurgiche/FFP2** fino a risoluzione dei sintomi, curando l'igiene delle mani e "*l'etichetta respiratoria*", vale a dire:
- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la **tosse utilizzando fazzolettini di carta** o, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito;
- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).

BAMBINI ED ALUNNI CHE PRESENTANO SINTOMI DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA

I bambini e gli alunni che presentano sintomi riconducibili a SARS – CoV-2, verranno allontanati dall'Istituto seguendo la procedura già regolamentata negli anni precedenti:

- ✓ affidamento del bambino/alunno da parte del docente d'aula ai collaboratori scolastici;
- ✓ isolamento in uno spazio predisposto e contatto con la famiglia da parte dei collaboratori scolastici o degli assistenti amministrativi;
- ✓ i genitori/tutori prenderanno i propri figli e saranno tenuti a contattare tempestivamente il medico di medicina generale od il pediatra di libera scelta e, successivamente, a comunicare l'eventuale positività all'indirizzo mail esiti@icmandelli.edu.it.

Il docente d'aula dovrà segnalare l'uscita anticipata mediante registro elettronico ed anche tramite modulo Google dedicato (reperibile anch'esso su R.E.), per la comunicazione al referente Covid d'Istituto.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

Per le persone fragili (a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19) è **prescritto** l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2.

Per tutti coloro non a rischio di sviluppare forme severe di covid-19,
dal 1° settembre 2022 è decaduto l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione respiratoria.

Fermo restando il decadimento dell'obbligo, tutti coloro che desiderano proteggere le vie respiratorie, possono liberamente indossare i dispositivi di protezione individuale.

LAVORATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto "indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie"; tuttavia l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie **è raccomandato** nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, **ma non sussiste, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale**.

Detta Circolare riporta i seguenti esempi (non esaustivi) sull'uso delle mascherine (chirurgiche o FFP2):

Utilizzo RACCOMANDATO:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Utilizzo NON NECESSARIO:

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si

mantenga una distanza interpersonale congrua. I lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo chirurgico o FFP2.

Il Dirigente Scolastico
prof. Daniele Gatti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93